

## **CODICE ETICO**

**Banca Popolare di Sviluppo S.C.p.A.**

Approvato con delibera del  
Consiglio di Amministrazione  
del 5 marzo 2008

**PREMESSA**

La Banca Popolare di Sviluppo S.C.p.A. (di seguito denominata anche “la Banca”) esplica la propria attività, direttamente nel settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie in Italia; nello svolgimento di dette attività, la Banca rispetta le norme legali ed amministrative vigenti nel nostro Paese ed intende adottare il presente Codice Etico.

## **PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1. - Ambito di applicazione e destinatari**

Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine della Banca. A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni che esterni alla Banca.

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (di seguito "Codice") costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, da tenersi negli adempimenti delle prestazioni di lavoro e di opera, nel comportamento nell'ambiente di lavoro, nelle attività di negoziazione, assunzione, ed adempimento delle obbligazioni della Banca o verso la Banca.

I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per gli Amministratori, per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con la Banca ("Dipendenti") e per tutti coloro che operano per la Banca, quale che sia il rapporto che li lega allo stesso ("Collaboratori"). Gli Amministratori, i Dipendenti e i Collaboratori sono di seguito definiti congiuntamente "Destinatari".

Il Codice sarà reso conoscibile ai terzi che ricevano incarichi dalla Banca, o che abbiano con essa rapporti durevoli.

### **Art. 2. – Comunicazione**

La Banca provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice, raccomandandone l'osservanza.

In particolare, la Banca provvede, anche attraverso la designazione di specifiche funzioni interne:

- alla diffusione del Codice presso i Destinatari;
- all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni;
- alla verifica dell'effettiva osservanza;
- all'adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle norme contenute nel Codice;
- all'aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestino.

### **Art. 3. - Correttezza ed onestà**

La Banca opera nel rispetto delle leggi vigenti, dell'etica professionale e dei regolamenti interni. Il perseguimento dell'interesse della Banca non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza ed onestà; anche per questo viene rifiutata qualsiasi forma di beneficio o regalo, ricevuto od offerto, che possa essere inteso come strumento volto ad influire sulla indipendenza di giudizio e di condotta delle parti coinvolte.

### **Art. 4. – Imparzialità**

Nelle relazioni con tutte le controparti, la Banca evita ogni discriminazione basata sull'età, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il sesso, la sessualità o lo stato di salute dei suoi interlocutori.

**Art. 5. - Professionalità e valorizzazione delle risorse umane**

La Banca garantisce un adeguato grado di professionalità, nell'esecuzione dei compiti assegnati ai propri collaboratori. A tal fine, la Banca è impegnata a valorizzare le competenze delle proprie risorse, mettendo a disposizione delle medesime idonei strumenti di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo.

**Art. 6. – Riservatezza**

La Banca garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso. Ai Destinatari è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non direttamente connessi all'esercizio della propria attività professionale.

**Art. 7. - Conflitti di interesse**

Nello svolgimento di ogni attività, la Banca opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di "conflitto di interesse", oltre a quelle definite dalla legge, si intende anche il caso in cui un Collaboratore operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello dell'impresa e dei suoi azionisti per trarne un vantaggio di natura personale.

Nel caso in cui la Banca si trovi nondimeno ad operare in situazioni di conflitto di interesse essa si attiene, oltre al rispetto delle normative che disciplinano la relativa fattispecie, anche al principio della trasparenza inteso come preventiva enunciazione del conflitto e successiva comunicazione dei termini essenziali dell'operazione.

**Art. 8. - Libera concorrenza**

La Banca riconosce la libera concorrenza in un'economia di mercato quale fattore decisivo di crescita e costante miglioramento aziendale.

**Art. 9. - Trasparenza e completezza dell'informazione**

Le informazioni che vengono diffuse dalla Banca sono veritiere, complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo da permettere ai destinatari di assumere decisioni consapevoli, in merito alle relazioni da intrattenere con la Banca stessa.

**Art. 10. - Protezione della salute**

Ai Destinatari, la cui integrità fisica e morale è considerata valore primario della Banca, vengono garantite condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, in ambienti di lavoro sicuri e salubri.

**Art. 11. - Tutela ambientale**

La Banca è impegnata nella salvaguardia dell'ambiente come bene primario. A tale scopo, orienta le proprie scelte, in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

La Banca rifiuta i comportamenti che si discostano dai suddetti principi.

## **AREE DI APPLICAZIONE**

### **Capo I - Rapporti con i clienti**

I Clienti rappresentano il patrimonio fondamentale della Banca.

#### **Art. 1. - Rapporti contrattuali con i clienti**

I rapporti contrattuali e le comunicazioni ai clienti della Banca sono improntati a principi di correttezza ed onestà, professionalità, trasparenza e, comunque, informati alla massima collaborazione.

#### **Art. 2. - Soddisfazione del cliente**

La Banca considera fondamentale mantenere elevati standard di qualità dei propri servizi e massimizzare la soddisfazione della clientela. Le procedure interne e le tecnologie informatiche utilizzate supportano queste finalità, anche attraverso un continuo monitoraggio della clientela stessa.

La Banca, nel rifiutare l'utilizzo di pratiche dilatorie, opera con lo scopo di introdurre procedure sempre più rapide e snelle, nel rispetto delle regole di controllo interno.

Nell'avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e nella gestione di quelle già in essere, è necessario, tenuto conto delle informazioni disponibili, evitare di intrattenere rapporti con soggetti implicati in attività illecite, in particolare connesse al riciclaggio ed al terrorismo, e, comunque, con persone prive dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale.

### **Capo II - Rapporti con gli azionisti**

E' interesse prioritario della Banca valorizzare l'investimento dei propri Azionisti, attuando una politica industriale che assicuri loro, nel tempo, un adeguato ritorno economico, attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili nonché l'aumento della competitività e della solidità finanziaria.

#### **Art. 1. – Rapporti con gli azionisti**

La Banca si adopera per rendere tempestivo ed agevole l'accesso alle informazioni concernenti la Società che rivestono rilievo per gli azionisti, in modo da consentire a questi un esercizio consapevole dei propri diritti.

#### **Art. 2. – Gestione delle parti correlate**

La Banca si impegna a garantire la massima correttezza e trasparenza nella gestione delle operazioni con parti correlate.

#### **Art. 3. – Libri contabili e societari**

La Banca registra in modo accurato e completo tutte le attività ed operazioni aziendali, onde attuare la massima trasparenza contabile nei confronti dei soci e degli enti esterni preposti ed evitare che compaiano poste false, fuorvianti o ingannevoli. L'attività

amministrativa e contabile è attuata con l'utilizzo di aggiornati strumenti e procedure informatiche che ne ottimizzano la efficienza, correttezza, completezza e corrispondenza ai principi contabili, nonché favoriscono i necessari controlli e verifiche sulla legittimità, coerenza e congruità del processo di decisione, autorizzazione, svolgimento delle azioni ed operazioni della Banca.

La Banca ritiene che la trasparenza dei bilanci aziendali siano valori importanti, che persegue anche tramite la certificazione dei bilanci medesimi, oltre che con le verifiche da parte del Collegio Sindacale; la Banca presta a tutti i livelli la massima collaborazione sia al Collegio Sindacale che ai soggetti certificatori, fornendo informazioni corrette e veritiere in merito alle attività, beni ed operazioni aziendali, nonché in merito ad ogni ragionevole richiesta da essi ricevuta.

### **Capo III - Rapporti con i Collaboratori**

Il "fattore umano" costituisce la risorsa chiave della Banca: è solo grazie ad esso che si può ottenere la massima soddisfazione del Cliente e, quindi, la valorizzazione dell'investimento degli Azionisti. La Banca è pertanto impegnata a selezionare e mantenere Personale particolarmente qualificato. Esso viene valorizzato attraverso una particolare attenzione agli aspetti motivazionali e alle specifiche esigenze formative, tenendo conto delle potenzialità individuali nonché favorendo le condizioni per un ambiente di lavoro propositivo, gratificante e non conflittuale.

#### **Art. 1. - Gestione delle risorse umane**

Il Personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

La Banca evita qualsiasi forma di discriminazione, sia in fase di selezione che in quella di gestione e sviluppo di carriera del Personale.

I profili professionali dei candidati vengono valutati esclusivamente al fine del perseguimento degli interessi aziendali.

Il Dipendente si impegna ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico ed è altresì tenuto al rispetto ed alla tutela dei beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con quanto definito dalla normativa interna e dal presente Codice.

#### **Art. 2. - Sicurezza e salute**

La Banca garantisce un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale.

#### **Art. 3. - Tutela della privacy**

Le informazioni riservate che riguardano i collaboratori sono trattate, in conformità alla vigente normativa di riferimento, con modalità idonee ad assicurarne la massima trasparenza ai diretti interessati e l'inaccessibilità a terzi, se non per giustificati ed esclusivi motivi di lavoro.

**Art. 4. - Comunicazione Interna**

La Banca riconosce l'importanza della Comunicazione Interna aziendale, quale strumento di condivisione delle informazioni istituzionali e veicolo motivazionale nei confronti del Personale.

**Capo IV - Rapporti con i partner contrattuali**

I Partner contrattuali della Banca rendono possibile, con la loro collaborazione, la concreta realizzazione quotidiana dell'attività d'impresa. La Banca rispetta il loro importante contributo, si impegna a trattare con essi a condizioni di parità e rispetto reciproco, e riconosce la loro legittima aspettativa di ricevere istruzioni chiare circa la natura dell'incarico nonché regolazioni corrette di quanto dovuto.

**Art. 1. - Rapporti con le controparti contrattuali**

Con esclusione delle sole prestazioni di carattere eminentemente fiduciario, la Banca procede alla scelta dei contraenti senza porre in essere pratiche discriminatorie.

In detto ambito, esso utilizza esclusivamente criteri correlati alla competitività dei servizi e dei prodotti offerti, ed alla loro qualità.

Nell'avviare relazioni commerciali con nuovi partner e nella gestione di quelle già in essere, è necessario, tenuto conto delle informazioni disponibili, evitare di intrattenere rapporti con soggetti implicati in attività illecite, in particolare connesse al riciclaggio ed al terrorismo, e, comunque, con persone prive dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale.

È fatto divieto ai Destinatari di accettare da fornitori o aspiranti tali, doni, benefici o vantaggi, diretti o indiretti, di qualunque genere o tipo, ove di valore non modico: in caso di dubbio in ordine a detto requisito è necessario il preventivo assenso scritto del proprio responsabile diretto.

## **Capo V - Rapporti con le Istituzioni Pubbliche ed altri soggetti esterni**

### **Art. 1. - Rapporti con le Pubbliche Istituzioni**

I rapporti istituzionali con le Autorità di Vigilanza, le Istituzioni, e gli Enti Pubblici in genere, sono riservati esclusivamente alle funzioni competenti e sono improntati a principi di correttezza e trasparenza, nel rispetto dei reciproci ruoli escludendo ogni comportamento e/o atteggiamento volto ad influenzarne impropriamente e/o indebitamente l'operato o che possa anche solo apparire tale.

In particolare è fatto divieto a tutti i Destinatari di ricevere e/o indebitamente offrire o promettere a funzionari e/o impiegati pubblici o comunque ad incaricati di pubbliche funzioni, doni, benefici, utilità di qualsiasi genere, sia dirette che indirette.

### **Art. 2. - Rapporti con altri soggetti esterni**

La Banca non supporta manifestazioni o iniziative, che abbiano evidenti finalità politiche, e si astiene dal sostenere, con mezzi finanziari e non, partiti ed esponenti politici, sindacati e/o loro esponenti.

La Banca contribuisce e sostiene, con i mezzi disponibili dall'attività corrente, istituzioni ed iniziative di carattere religioso, culturale, artistico, scientifico, sanitario, assistenziale, ambientale, sportivo e più genericamente di comune e sociale interesse.

## **Capo VI - Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne**

La Banca riconosce il fondamentale ruolo informativo svolto dai Media verso il pubblico, in generale, e gli investitori, in particolare. A tale scopo, si impegna a collaborare pienamente con tutti gli organi di informazione, senza discriminazioni, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle esigenze di riservatezza commerciale, al fine di rispondere con tempestività, completezza e trasparenza alle loro esigenze informative.

### **Art. 1. - Organizzazione interna**

La Comunicazione svolge un ruolo centrale di coordinamento e di indirizzo, affinché sui vari temi strategici la posizione ufficiale della Banca sia espressa in maniera completa, chiara e coerente.

### **Art. 2. - Comunicazioni istituzionali e pubblicitarie**

La promozione pubblicitaria istituzionale e di prodotto della Banca rispetta i valori etici fondamentali della società civile in cui viene diffusa, mantiene sempre i contenuti di veridicità e ripudia l'utilizzo di messaggi volgari od offensivi.

La Banca cura la redazione di pubblicazioni di interesse generale ed il mantenimento di siti web istituzionali che risultino completi, efficaci ed in linea con le aspettative del mercato.

**Capo VII - Rapporti con le Organizzazioni sindacali****Art. 1. - Rapporti con le Organizzazioni Sindacali**

La Banca impronta il confronto con le Organizzazioni Sindacali in senso responsabile e costruttivo, favorendo un clima di reciproca fiducia e dialogo, nella continua ricerca di proficue relazioni industriali.

**Capo VIII – Altri rapporti****Art. 1. - Altri rapporti**

Le spese sostenute dai Destinatari per trasporto, vitto e alloggio sono rimborsabili dalla Banca, esclusivamente e rigorosamente nei limiti, nei tempi e nei modi previsti dalle normative interne.

## **DISPOSIZIONI ATTUATIVE E FINALI**

### **Art. 1. - *Conoscenza delle prescrizioni del Codice***

Ciascun Dipendente della Banca sarà posto a conoscenza delle previsioni contenute nel presente Codice Etico, mediante consegna di una copia del Codice stesso, della quale rilascerà ricevuta scritta. Accettazione formale delle previsioni del presente Codice potrà essere richiesta, dalle Funzioni competenti, ai consulenti e collaboratori esterni della Banca.

### **Art. 2. – *Segnalazioni***

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico da parte dei Destinatari dovrà essere segnalata prontamente, seguendo le medesime modalità indicate nella parte generale del Modello, in quanto il Codice Etico ne costituisce parte integrante.

La Banca invita gli Amministratori, i Dipendenti ed i Collaboratori a riferire all'OdV tempestivamente ogni violazione, impegnandosi comunque ad indagare in relazione ad ogni violazione di cui venga altrimenti a conoscenza. La Banca non tollererà alcun tipo di ritorsione per relazioni che siano state effettuate in buona fede. Tutti i destinatari del Codice Etico sono inoltre tenuti a cooperare nelle indagini interne relative alle violazioni ed ai comportamenti non in linea con il presente Codice.

### **Art. 3. - *Conseguenze derivanti dalla violazione del Codice***

Non saranno tollerate da parte della Banca violazioni delle previsioni contenute nel presente Codice Etico.

Per quanto concerne i Dipendenti ogni violazione di esso costituirà infrazione disciplinare, e comporterà le conseguenze sanzionatorie di cui all' art. 7 della L. n. 300/1970, all'art. 2106 del Codice Civile e al D.Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni e modifiche, nonché, ove la violazione commessa dovesse integrare anche gli estremi della violazione dei Modelli organizzativi adottati dalla Banca ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, l'applicazione delle sanzioni previste nel Sistema disciplinare di cui al Modello medesimo.

Per quanto riguarda i Collaboratori esterni, ogni violazione è fonte di responsabilità contrattuale, e come tale potrà essere sanzionata.

Per quanto concerne gli Amministratori e/o Sindaci, ogni loro violazione, ove non diversamente previsto, potrà essere sanzionata, con misure proporzionali alla violazione, dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Collegio Sindacale.